



COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

approvato con delibera di C.C. n. 42 del 04.06.1997

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nel territorio del Comune di Artegna. In particolare sono stabilite norme nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori di fondi. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento verranno osservate le norme legislative ed i Regolamenti dello Stato, della Regione, della Provincia, vigenti in materia.

Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola deve intendersi qualsiasi zona nella quale si svolga attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale è svolto dall'Ufficio della Polizia Comunale, è diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, nonché dalla Polizia Giudiziaria a norma dell'art.221 del C.P.P., in conformità al T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n.773. Gli ufficiali e gli agenti sono tenuti ad osservare quanto disposto dal Codice di Procedura Penale, le norme dei T.U. di Pubblica Sicurezza sopra richiamato e del relativo regolamento, nonché delle altre Leggi vigenti in materia. All'accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio delle funzioni.

Art. 3

Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze. Queste devono contenere: l'indicazione del cognome e nome, del luogo, data di nascita e residenza del destinatario; l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate; l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

TITOLO II° PROPRIETA E CONDUZIONE DEI FONDI

Art. 4

Limitazioni generali

Ciascun proprietario di terreni può usufruire dei suoi beni per le colture e gli allevamenti di bestiame che riterrà utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per il vicinato e siano osservate tutte le norme di legge che regolano la materia. Quando si renderà necessario, il Sindaco avrà facoltà di imporre con opportune ordinanze, modalità e limiti negli allevamenti e nelle colture ed in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non saranno adottati, tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 5

Divieto di ingresso nei fondi altrui

E' severamente vietato entrare nei fondi altrui, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali domestici sfuggiti al proprietario o per motivi di ricerca o studio. Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile alle colture. Qualora un conduttore di un fondo, in cui ci sia una coltura in atto, non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve sistemare e mantenere per il periodo della coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, dei cartelli visibili lungo il confine e recanti la scritta- " COLTURA IN ATTO - VIETATO L'ACCESSO" e nei sentieri in genere.

E' altresì vietato l'accesso dei veicoli a motore che non siano autorizzati, nelle zone soggette a vincolo geologico o ambientale ai sensi della L.R. 15/91

Art. 6

Spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare o rastrellare su fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso del proprietario deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Art. 7

Impianto di alberi o siepi presso i confini

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art. 892 del Codice Civile. Per il taglio di rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del Codice Civile.

Art. 8

Accensione di fuochi

Le ramaglie ed i residui di taglio di boschi o potature di piante e siepi possono essere bruciati se si tratta di piccole quantità, perfettamente secche, se il fatto non comporta pericoli, disagi per l'ambiente, per le persone delle zone limitrofe. Nel caso di fondo boschivo possono essere sparse sul terreno a scopo di concimazione. In tutti gli altri casi, assieme alle erbe residue potranno essere decomposti in apposite buche o concimaie, oppure conferite agli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie ed i residui delle colture non possono essere bruciati ma potranno essere interrati con l'aratura.

E' vietato, inoltre, bruciare prati, capezzagne, pendii, fossi e canali.

L'incenerimento di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punito come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.P.R. 915/82.

Art. 9

Divieto di deposito rifiuti

E' severamente vietato depositare (anche temporaneamente) o abbandonare sui propri fondi o su fondi altrui (esclusa l'area aziendale), rifiuti di qualsiasi origine, compresi materiali inerti provenienti da attività edilizia, veicoli a motore, rimorchi, macchinari ed attrezzature inutilizzabili destinati o da destinare alla rottamazione o all'eventuale recupero di parti esclusivamente presso centri di raccolta autorizzati.

Art. 10

Manutenzione di fondi incolti

I proprietari e/o conduttori di fondi situati vicino ad abitazioni ed edifici sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio delle erbe ed alla recisione di arbusti, rovi e piante spontanee che dovessero invadere, anche parzialmente, le superfici incolte.

Art. 11

Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo dei vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 dei C.C.)

TITOLO II°

STRADE FOSSI E CANALI

Art. 12

Opere e depositi sulle strade

E' vietato depositare materiali, anche temporaneamente, sulle strade poderali di pubblico passaggio, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente. Per le strade interpoderali l'autorizzazione sarà rilasciata dal proprietario del fondo.

Art. 13

Scarico nei fossi

E' vietato scaricare e/o condurre nei fossi delle strade poderali di pubblico passaggio, e interpoderali, acque o liquidi di qualsiasi natura.

Art. 14

Diramazioni e accessi

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade poderali di pubblico passaggio, vicinali e a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale.

Art. 15

Manutenzione di strade vicinali consorziate e interpoderali

Le strade vicinali consorziate e interpoderali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque, provvedendo a mantenere il

fosso o la cunetta costantemente spurgati. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque dei fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

Art. 16

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno al fondo ed alle colture confinanti.

I fossi delle strade interpoderali devono, a cura ed a spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o inadempienza dei proprietari o di chi per essi, nel termine prescrittogli dal Comune, ferma restando la contravvenzione accertata, l'amministrazione Comunale provvederà d'Ufficio ad eseguire i lavori e le spese verranno addebitate agli inadempienti.

All'occorrenza detti fossi o canali devono essere a cura e spese di frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane o sorgive, che in esse si riversano.

Art. 17

Fosse e bacini di raccolta dell'acqua

La realizzazione di bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli progettati a norma di legge in vigore deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, il quale darà anche le necessarie indicazioni sulle caratteristiche tecniche e di sicurezza.

Art. 18

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine deve essere osservata una distanza uguale alla profondità del fosso o canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per quanto riguarda gli alberi dovranno essere osservate le seguenti distanze dal confine:

- tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili, - un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri si diffonde in rami" - mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore a tre metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. Il Sindaco può aumentare tali misure a sua discrezione.

Art. 19

Alberi e siepi lungo la strada- recisioni dei rami protesi

Per gli alberi e le siepi lungo la viabilità urbana vicinale e forestale, i proprietari sono obbligati a tenere regolarmente potate le siepi vive in modo da non restringere la carreggiata e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie.

Nel caso in cui il proprietario, o chi per esso, non provveda a quanto previsto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 15 dei R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 fermo restando, la responsabilità per l'infrazione accertata.

Art. 20

Aratura dei terreni lungo le strade

I frontisti confinanti con le strade vicinali comunali ed interpoderali, non possono arare i loro fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il loro fondo una adeguata capezzagna (almeno mt. 2.00) per poter compiere le necessarie manovre, con macchine od attrezzi agricoli, senza danneggiare la sede stradale o le ripe ed i fossi. Da tali opere stradali, in senso parallelo alla direzione dell'aratura, devono altresì mantenere una fascia di rispetto avente una larghezza minima di mt. 1.00.

Art. 21

Aratura dei terreni lungo corsi d'acqua e canali

Al fine di evitare il dilavamento dei concimi e dei presidi sanitari in corsi d'acqua, canali e fossi, e di consentire il regolare deflusso delle acque, i frontisti, nonché i proprietari di terreni su cui insistono corsi d'acqua o canali, devono rispettare le medesime prescrizioni contenute nel precedente articolo.

TITOLO IV°

INTERVENTI SUI TERRENI E MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 22

Dilavamento dei terreni - Prevenzione e interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, etc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo dei pendii, adeguate opere di scolo delle acque, etc).

Art. 23

Trasporto di terra ed altri detriti

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, o in altri luoghi pubblici, lasci cadere al suolo terra, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare la sede stradale è tenuto a provvedere immediatamente a proprie spese e cura, ai loro sgombero e alla pulizia del suolo pubblico.

Art. 24

Autorizzazione per interventi di miglioramento fondiario

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento fondiario aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione esistenti (eliminazione di filari di alberi, ritombamento di canali, spianamenti, etc.) dovrà essere richiesta autorizzazione al Sindaco e da questi preventivamente autorizzato.

Sono escluse le zone di rispetto previste dal P.R. G. C.

Art. 25

Ambiti naturali tutelati

All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi previsti per tali aree.

Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni ed esterne all'ambito tutelato.

TITOLO V°

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 26

Denuncia obbligatoria

E' fatto obbligo ai conduttori di fondi agricoli, a qualunque titolo, di denunciare al Sindaco, all'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Udine o all'Osservatorio Fitopatologico di Gorizia, qualsiasi manifestazione straordinaria di eventi nocivi all'ambiente e all'agricoltura quali la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque di malattie o deperimenti, che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta, che venissero all'uopo indicati.

Art. 27

Difesa delle piante

In caso di comparsa di crittogame, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con l'ispettorato Provinciale all'Agricoltura o con l'Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante di Gorizia, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti (Legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni).

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide dei mais, che provoca danni ingenti, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura dei mais e dei sorgo, devono essere interrati, oppure sfibrati o trinciati, non oltre il 15 aprile di ogni anno (D.M. 6 dicembre 1950)

Art. 28

Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, previa autorizzazione del Sindaco, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possono arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare e a mantenere lungo il confine del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, cartelli recanti ben visibili la scritta **"ATTENZIONE: TERRENO TRATTATO CON SOSTANZE"**

Art. 29

Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

Il decreto dell'Assessore all'Agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3385 del 20.10.1984 vieta di effettuare trattamenti con fitofarmaci ai frutteti (meleti, pescheti, ecc) durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli, è regolato dal D.P.R. 03.08.68, n. 1255 e dal D.L. 25.01.91 n. 217.

Chi impiega tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.

Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari di 3° e 4° classe tossicologica, da utilizzarsi esclusivamente negli orti e giardini familiari, a difesa delle colture il cui raccolto sia destinato al consumo familiare, i soggetti interessati devono esibire al venditore specifica autocertificazione (art. 2 dei D.L. 217/91). Tale documento ha validità di anni 1 (uno) dalla data del rilascio.

Inoltre è severamente proibito scaricare gli eventuali residui o lavare le botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri luoghi, poichè i veleni possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc.

Art. 30

Modalità di impiego di presidi sanitari

1) Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, etc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

2) All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari appartenenti alle 1° e 2° classi tossicologiche, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico autorizzato dal Sindaco

3) L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi di 3° e 4° classe, prima delle ore 10 e dopo le ore 17 in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti della lancia a mano e nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra.

La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

4) Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

5) In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

6) Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza dovrà venire apposto il divieto di accesso, alle colture con i prodotti in fase di maturazione, mediante cartelli recanti la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRESIDIO SANITARI".

7) E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori In prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Art. 31

Ulteriori indicazioni relative all'uso dei presidi sanitari

Chiunque utilizzi presidi sanitari è responsabile della loro conservazione e dei loro uso. In particolare deve curare che:

- il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in un luogo chiuso a chiave e non accessibile alle persone estranee all'azienda e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi,
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti ,
- le etichette ed i fogli illustrativi vengano conservati per tutto il periodo dei trattamenti al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione,
- la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione,
- gli addetti ai lavori utilizzino tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento e osservino le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti d'istruzioni delle macchine spanditrici;
- i contenitori dei prodotti usati dovranno essere smaltiti con metodi previsti dal DPR 915/82 e successive norme tecniche.

Art. 32

Concimazione dei terreni

I terreni trattati con liquami dovranno essere sovvolti subito dopo le operazioni di spandimento, per evitare che eventuali esalazioni moleste rechino disturbo alla popolazione.

TITOLO VI° AMBITI BOSCHIVI

Art. 33

Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata da apposita Legge Regionale n. 34 del 3.6.1981 così come è vietata la raccolta di rane, chiocciole e gambero d'acqua dolce e la distruzione di nidi di formica rufa (formica rossa)

Art. 34

Obbligo della denuncia per il taglio del bosco ceduo e d'alto fusto

Salvo che per utilizzazioni aventi lo scopo di soddisfare fabbisogni agricoli dell'azienda e/o familiare per quantitativi inferiori a 10 metri cubi di legname da opera e/o mc. 15 di legna da ardere, i privati, le società anonime, i consorzi di privati qualora intendano utilizzare boschi di loro proprietà, qualsiasi sia il tipo di taglio da adottare e richiesto, devono

presentare dichiarazioni all'ispettorato dipartimentale delle foreste competente, tramite la stazione forestale, almeno 45 giorni prima del previsto inizio del taglio, indicando i seguenti elementi: ubicazione della particella, foglio di mappa e superficie, le specie legnose che caratterizzano il popolamento, tipo di taglio, la presunta massa ricavabile e la probabile data dell'inizio dell'utilizzazione.

L'ispettorato Ripartimentale delle foreste competente per territorio può entro detto termine, qualora lo ritenga necessario ai fini della conservazione del bosco, prescrivere le modalità di intervento.

Trascorso il periodo di 45 giorni, dalla data di attestato della dichiarazione, da parte della Stazione Forestale senza che siano state dettate da parte dell'ispettorato Ripartimentale delle foreste competente per territorio le proprie determinazioni, il taglio può essere eseguito.

TITOLO VIII° AGRICOLTURA BIOLOGICA E AMBITI NATURALI TUTELATI

Art. 35 Definizione

L'agricoltura biologica viene definita e regolamentata dalla L.R. 29.12.1990, n. 59

Art. 36 Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche

I titolari di pertinenza per l'uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dagli artt. 28 e 29 del presente Regolamento, sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti del presidio sanitario impiegato.

Qualora ciò avvenisse l'operatore, è da considerarsi responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

Si raccomanda al proprietario e al conduttore di terreni coltivati biologicamente di dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta " COLTURA BIOLOGICA" o, se del caso, " SUOLO TRATTATO BIOLOGICAMENTE".

TITOLO VIII° SANZIONI

Art. 37 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente Regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni degli artt. 106 e seguenti dei T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383 modificato dall'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530, dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 38 Applicazione delle sanzioni - Oblazione in via breve

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni contestate a mezzo verbalizzazione, possono essere conciliate entro 60 gg. dalla notifica del verbale di accertamento, mediante pagamento, con effetto liberatorio, della sanzione amministrativa pari alla somma fissata dalla Giunta; tale pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

TITOLO IX ILLECITI PENALI

ART. 39

Qualora le violazioni siano riconducibili ad un illecito penale, si applicano le disposizioni vigenti.